

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 89

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAGNOLFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006 (*)

Incentivi all’innovazione e alla ricerca finalizzate alla
creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

() Testo non rivisto dalla presentatrice*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di favorire il trasferimento di tecnologia dal settore della ricerca a quello produttivo delle piccole e medie imprese (PMI).

In particolare, si vuole incentivare l'innovazione di prodotto, intesa come applicazione di nuovo contenuto tecnologico ai prodotti tradizionali o come elaborazione, mediante tecnologie avanzate, di prototipi per nuovi prodotti, capaci di soddisfare più larghe domande di mercato.

Da tempo il dibattito pubblico nel nostro Paese ha individuato due principali cause per il *deficit* competitivo che frena l'economia italiana: la mancata valorizzazione del «capitale intellettuale» e la difficile integrazione fra ricerca e settore produttivo, che ostacola il trasferimento tecnologico alle imprese.

Il sistema delle PMI, che è l'asse portante dell'economia italiana, non ha sinora avuto facile accesso all'innovazione tecnologica, sia per ragioni culturali sia soprattutto per i vincoli economici che caratterizzano le imprese di piccole dimensioni. Senza un forte impulso da parte dello Stato, con politiche pubbliche fortemente coordinate con le regioni, il sistema delle PMI rischia di avviarsi verso un rapido declino, almeno in tutti quei settori produttivi, ancora molto diffusi nel Paese, in cui più forte si fa sentire la concorrenza dei Paesi emergenti. E, d'altra parte, il mondo della ricerca rischia di dover rinunciare alle risorse e alle potenzialità che ancora detiene.

Oggi l'Italia destina non più dell'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) alla spesa in ricerca e sviluppo, a fronte di una media europea dell'1,9 per cento. Da notare che mentre gli altri Paesi hanno incrementato

la spesa in ricerca e sviluppo, oggi l'Italia spende addirittura meno che negli anni Novanta. La tendenza al declino dell'innovazione è ancora più grave se si considera che quella spesa nel nostro Paese è diminuita in particolar modo nei settori ad alta tecnologia (quali, ad esempio, il settore farmaceutico e delle biotecnologie, quello dei macchinari per ufficio e dei *computer*, l'aerospaziale). L'obiettivo, fissato per l'Unione europea a Lisbona, prevede che entro il 2010 i Paesi membri aumentino la loro quota di spesa in ricerca e sviluppo fino a raggiungere il 3 per cento del PIL.

Quanto ai vincoli interni al sistema, l'esperienza dimostra che la PMI - per caratteristiche proprie della stessa struttura (pochi dipendenti, forte focalizzazione dell'imprenditore sull'aspetto produttivo e commerciale del prodotto esistente) - solo raramente assume l'iniziativa di introdurre un nuovo prodotto o un nuovo materiale o un nuovo processo produttivo nella struttura esistente. Peraltro la fase dello sviluppo di un'idea innovativa è senz'altro la fase più complessa e più costosa, e pertanto sono necessari adeguati incentivi finanziari, sia per individuare le applicazioni - e il mercato - potenziali, sia per elaborare il prototipo del prodotto finale. Il disegno di legge ha quindi un'impostazione diversa da quella sin qui seguita a sostegno dell'innovazione tecnologica nel sistema produttivo, in quanto sposta l'iniziativa dell'innovazione dalla PMI ai soggetti che operano nella ricerca: università, laboratori pubblici e privati, centri di ricerca, ricercatori singoli o associati.

Il meccanismo di incentivazione richiede la formazione di gruppi proponenti un progetto in cui almeno un ricercatore sia impiegato dalla PMI come responsabile del pro-

getto. Tale ricercatore è, in sostanza, un «*trait d'union*» tra la struttura produttiva e il sistema della ricerca.

L'assunto fondamentale - e l'impostazione innovativa del provvedimento - è che l'iniziativa nasca dal settore della ricerca e da questa si trasferisca verso la PMI. Il provvedimento crea un incentivo affinché sia il soggetto (gruppo di ricerca o singolo ricercatore, all'interno di università, centri di ricerca o similari ovvero anche all'esterno di essi) che ha elaborato l'idea a muoversi verso l'impresa, potenziale utilizzatrice del frutto della ricerca.

L'incentivo è costituito dal contributo che un Fondo - appositamente istituito - eroga in due fasi. Nella prima fase, a seguito di un bando, viene attribuita una quota massima di 100.000 euro ad una proposta progettuale elaborata da un istituto di ricerca - pubblico o privato - in stretta connessione con una o più imprese individuate dall'istituto medesimo come potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca.

Nella seconda fase, un'ulteriore quota - di un ammontare massimo pari a 500.000 euro - viene attribuita ai proponenti il progetto che ha già beneficiato del contributo della prima fase, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione.

L'impostazione adottata è simile a quella dello *Small Business Innovation Research* (SBIR) americano, adattato in relazione agli ultimi suggerimenti della ricerca economica nonché alle necessità e alle problematiche tipiche del sistema delle PMI italiane.

Lo SBIR, introdotto nel 1982 nell'ambito del sistema federale statunitense di sostegno all'innovazione e allo sviluppo delle PMI, ha finanziato migliaia di PMI con significativi risultati in termini di crescita basata sullo sviluppo di nuove tecnologie:

1) sollecitando le applicazioni commerciali della ricerca;

2) agendo come «catalizzatore» nell'ambito di forme di cooperazione tra ricer-

catori universitari, imprese e istituti di ricerca nello sviluppo di nuove idee;

3) incoraggiando la cooperazione delle PMI fra loro e anche con le grandi imprese.

Gli americani hanno definito lo SBIR «un ponte» tra la ricerca di base, da cui nascono nuove idee, e la ricerca applicata che determina l'innovazione (solo se le idee concepite nell'ambito della ricerca di base sono effettivamente «trasferite» al settore privato possono diventare innovazione). Con un adeguato sostegno pubblico, quale quello configurato dallo SBIR americano e dagli incentivi previsti dal presente disegno di legge, l'innovazione può essere incorporata da prodotti e da servizi «di mercato» in grado di guidare un equilibrato processo di crescita delle PMI e dell'intero sistema economico.

Nel disegno di legge giocano un ruolo fondamentale le regioni: infatti l'articolo 117 della Costituzione, come modificato a seguito della complessiva modificazione del titolo V della parte seconda, identifica la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi come materia di legislazione concorrente, per la quale spetta alle regioni piena potestà legislativa e regolamentare, salvo per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

In attuazione del precetto costituzionale, l'articolo 2 del disegno di legge istituisce, presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione. Si tratta di un Fondo, la cui dotazione, inizialmente pari a 150 milioni di euro, è destinata a costituire un *plafond* di risorse per ciascuna regione utile a sostenere il trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.

La quota del Fondo attribuita a ciascuna regione è destinata a finanziare due incentivi all'innovazione e al trasferimento di tecnologie: un contributo fino a 100.000 euro, specificamente destinato alla realizzazione di uno studio di fattibilità, può essere attribuito a

proposte progettuali innovative elaborate da proponenti (che il disegno di legge individua in gruppi qualificati di ricerca, formati da uno o più istituti di ricerca e da PMI, costituiti in forma associata); un ulteriore contributo fino a 500.000 euro, può essere assegnato dalle regioni, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, alle medesime proposte progettuali che hanno beneficiato del contributo di 100.000 euro e hanno sviluppato, con tali risorse, uno studio di fattibilità che abbia dato esito positivo. Entrambi gli incentivi - di ammontare non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità o del prototipo che incorpora l'innovazione - sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative.

I bandi regionali - che avranno come utile punto di riferimento i principi fondamentali in tema di selezione e valutazione dei progetti innovativi del presente disegno di legge - potranno, mediante l'esercizio della piena potestà regolamentare regionale, essere un utile strumento di «marketing territoriale orientato all'innovazione tecnologica» potendo scegliere di attrarre nelle aree interessate funzioni economiche avanzate che siano di supporto alle esigenze di innovazione del territorio, in particolare se questo ospita distretti industriali.

Di fatto, mediante un utilizzo opportuno delle risorse del Fondo, ogni regione può promuovere la comunità locale come «centro di attrazione economica e di innovazione tecnologica» e sede dei servizi più avanzati dal punto di vista tecnologico. Le risorse del presente disegno di legge sono attribuite alle regioni essenzialmente allo scopo di favorire, da parte degli enti territoriali, un'attività politica di promozione dell'area come *business location* (mediante investimenti in infrastrutture, sviluppo mirato dei settori del futuro, riduzione della burocrazia).

Nella prima fase, che prelude alla realizzazione dello studio di fattibilità, la domanda per la concessione del contributo deve essere

presentata dai proponenti alla regione nel cui territorio intendono sviluppare l'iniziativa innovativa, corredata da una relazione tecnica che illustri, quantomeno:

- a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
- b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
- c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

Per l'assegnazione di entrambi i contributi, le proposte progettuali sono selezionate da comitati tecnico-scientifici, istituiti da ciascuna regione, formati da esperti di provata competenza in grado di valutare la validità del progetto e delle sue ricadute commerciali.

Lo studio di fattibilità del progetto innovativo, che il presente disegno di legge intende finanziare, deve fornire elementi sufficienti a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.

Per l'attribuzione del contributo (fino a 100.000 euro) per la realizzazione dello studio di fattibilità, la selezione dei progetti deve essere realizzata in base a criteri uniformi e che ne garantiscano l'adeguatezza; a tali criteri generali, dettati dall'articolo 3 del disegno di legge, le regioni potranno affiancare specifici criteri di sviluppo territoriale.

In considerazione della rapida obsolescenza delle innovazioni tecnologiche, lo studio di fattibilità deve essere presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con alcuni elementi essenziali dettati sempre dall'articolo 3 del disegno di legge.

Il sostegno all'innovazione tecnologica e alla ricerca applicata richiede congrui incentivi alla realizzazione di prototipi. La progettazione e la «messa a punto» di un primo prototipo implicano infatti un forte impegno finanziario per l'impresa, con un elevato rischio associato: se il prototipo non dovesse

incontrare il gradimento sul mercato, la relativa perdita potrebbe incidere negativamente sui bilanci aziendali.

Pertanto, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 4, l'attribuzione di un contributo fino a 500.000 euro alle medesime proposte progettuali già assegnatarie del contributo per la realizzazione dello studio di fattibilità, che abbiano realizzato nei termini previsti tale studio con esito positivo.

Per l'attribuzione del finanziamento per la realizzazione del prototipo, la selezione e la valutazione degli studi di fattibilità è realizzata dai citati comitati regionali in base a criteri dettati in linea generale dal medesimo articolo 4, cui le regioni possono aggiungere ulteriori specificazioni.

L'articolo 5 indica le procedure di erogazione degli incentivi.

L'articolo 6 prevede che entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle sue varie fasi, i comitati regionali valutino la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. Qualora da tale esame non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati.

I meccanismi «competitive» per l'attribuzione delle risorse previsti dal presente disegno di legge hanno un effetto «leva» (*leverage*) sotto diversi aspetti. Come segnalato da numerosi studiosi (Donald Siegel, Charles Wessner, Martin Binks, Andy Lockett in *Small Business Economics* 2003) l'attribuzione di un finanziamento ad un progetto, sulla base di un'accurata valutazione di un Comitato di esperti, può essere considerata, da potenziali finanziatori dell'iniziativa e da imprese che intendono realizzare iniziative di *venture capital*, come un importante segnale di «fattibilità» (*viability*) del progetto e di capacità innovativa e di forza di mercato dell'impresa *partner*. Questo effetto «aureola» (*halo effect*) ha aiutato, negli Stati Uniti, i beneficiari delle risorse dello SBIR

ad attrarre risorse aggiuntive sia sui nuovi progetti finanziati sia sulle imprese che hanno cooperato con gli operatori della ricerca. E dalla collaborazione temporanea tra imprenditori e ricercatori si sono spesso sviluppate nuove *partnership* e competenze in settori non ancora esplorati dall'impresa e dagli enti di ricerca.

All'articolo 7, per ciascuna PMI potenziale utilizzatrice del frutto di una ricerca, costituita in forma associata con altre PMI (consorzi, associazioni temporanee d'impresa, altro), si prevede una detrazione per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro per le erogazioni in denaro e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi. Tale misura è stata introdotta in relazione all'esigenza emergente di numerose PMI di elaborare piani di sviluppo tecnologici o progetti di ricerca con il sostegno di singoli ricercatori, istituti di ricerca (come definiti all'articolo 1) ovvero strutture *ad hoc* (vedi i numerosi consorzi, sorti anche di recente, partecipati da associazioni imprenditoriali e sostenuti da istituti di credito ed enti pubblici, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agenzie di sviluppo e trasferimento tecnologico, ed altri soggetti). Considerando che in tali strutture il costo medio di un progetto di ricerca è 15.000 euro, la detrazione fiscale si configura come un incentivo automatico alla collaborazione tra due mondi (quello della ricerca e quello dell'impresa) che sembrano avere sinora, in Italia, mentalità ed obiettivi opposti. La collaborazione tra imprenditori e ricercatori sembra invece sollecitare i primi ad introdurre nuove tecnologie per i servizi o i prodotti, gli altri a sviluppare, nella ricerca, non solo «argomenti di frontiera» ma anche innovazioni immediatamente spendibili, che rispondano a requisiti di produttività e possano svolgersi in tempi compatibili con i cicli aziendali, secondo cri-

teri di riservatezza e di semplicità procedurale.

Il presente disegno di legge all'articolo 8 prevede la istituzione di un ulteriore Fondo per l'innovazione e la ricerca, di natura rotativa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo *pro capite* non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni. Il prestito viene assegnato a progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il finanziamento potrà essere utilizzato dai beneficiari per l'elaborazione di studi di fattibilità e per l'attività di prototipazione nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

Per completare l'insieme degli strumenti a sostegno di un'azione coordinata e coerente alla creazione di un «sistema Paese» orientato all'innovazione tecnologica, all'articolo 9 si prevede di istituire, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le stesse camere di commercio dovrebbero poi provvedere a formare il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico, di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei registri dovranno essere realizzati secondo tecniche informatiche e in modo da assicurare completezza e organicità per tutte le imprese e i proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e sull'offerta di innovazione su tutto il territorio nazionale.

Per favorire uno sviluppo permanente dove le PMI e i distretti siano *driver* di cre-

scita per l'intera economia appare necessario il monitoraggio dell'offerta esistente di innovazione e della domanda da soddisfare: solo in tal modo, infatti, sarà possibile creare una «banca-dati» di agevole accesso, in grado di favorire contatti, incontri e progetti comuni tra gli operatori della ricerca e le imprese. Mediante i registri provinciali dell'innovazione si può, da un lato, stimolare i ricercatori a orientare, ove possibile, la ricerca alle esigenze industriali e dei servizi; dall'altro sviluppare la capacità della singola azienda di valutare le esigenze emergenti nonché di concepire e attuare una idonea strategia.

All'articolo 10 si istituisce l'Osservatorio delle tecnologie, anche mediante opportuno coordinamento delle strutture esistenti con analoghe finalità.

L'Osservatorio ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e di innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.

L'Osservatorio ha anche il compito di coinvolgere, con l'avvio di metodologie e sistemi di «valutazione (*rating*) tecnologica», il sistema finanziario e del credito nel finanziamento dell'innovazione (l'analisi e la valutazione delle tecnologie consentono infatti di conoscere lo stato della ricerca in un determinato settore; il «valore aggiunto» di una scoperta o di un'innovazione rispetto allo stato della tecnica; le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico e internazionale. Tali conoscenze consentono di ridurre in misura considerevole il rischio associato al finanziamento di iniziative ad alto contenuto di innovazione e quindi rendono disponibili risorse finanziarie private più abbondanti e a buon mercato per i singoli progetti promossi dalle regioni con le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).

L'Osservatorio opera, in buona sostanza, come «nucleo di valutazione degli investimenti innovativi» e come *advisor* di *policy* di innovazione sul territorio, che offre servizi di assistenza e di consulenza nella strutturazione e nel finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione alla pubblica amministrazione: l'amministrazione centrale e periferica, ovvero Ministeri, enti locali (comuni, province, comunità montane) e territoriali. Rappresenta inoltre uno straordinario veicolo per le imprese in generale e per le PMI in particolare (che incorporano innova-

zione «di nicchia» di processo e di prodotto e che hanno difficoltà di accesso ai canali convenzionali di trasmissione delle conoscenze tecnologiche) per far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate e per accedere a tutti i canali di finanziamento e a tutte le provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari.

L'Osservatorio ha, infine, il compito di fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni corrette sulle tecnologie e sui loro effetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) comitato, il comitato regionale tecnico-scientifico di cui al comma 2 dell'articolo 3;

b) istituto di ricerca, una università o un dipartimento universitario, un ente di ricerca pubblico o privato, un laboratorio o un centro di ricerca;

c) piccola e media impresa, le imprese definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996;

d) proponenti, un gruppo qualificato di ricerca, composto da uno o più istituti di ricerca e da piccole e medie imprese, costituito in forma associata;

e) progetto, un'iniziativa articolata in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi;

f) responsabile di progetto, il dipendente in servizio o collaboratore esterno di un istituto di ricerca che svolge, nell'ambito del progetto, sia il ruolo di ricercatore principale sia di responsabile del coordinamento delle ricerche.

Art. 2.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo svi-

luppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro annui per gli anni 2004 e 2005, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo, nonché alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dai proponenti.

5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate

entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

- a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
- b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
- c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

Art. 3.

(Incentivi agli studi di fattibilità)

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui all'articolo 2, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.

2. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato «comitato», istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con apposito regolamento, che stabilisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità e originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo dello stesso;

g) grado di complessità previsto nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

4. Lo studio di fattibilità è presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati attesi;

c) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

d) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

e) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali in corso di realizzazione;

f) indicazione di modi e di strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

Art. 4.

(Incentivi alla prototipazione)

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i comitati di cui all'articolo 3, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

Art. 5.

(Procedure di erogazione degli incentivi)

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati di cui all'articolo 3, comma 2, approvano la graduatoria delle proposte.

2. I contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 6.

(Revoca dei contributi)

1. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), i comitati di cui all'articolo 3, comma 2, valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai comitati medesimi, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

2. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i comitati possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della regione per le finalità di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Incentivi all'associazione di imprese)

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

«*e-bis*) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;».

Art. 8.

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2006, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo *pro capite* non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati dai comitati di cui all'articolo 3, comma 2, delle regioni di residenza dei giovani richiedenti.

Art. 9.

(Domanda e offerta di innovazione)

1. Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, istituiscono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le medesime camere di commercio istituiscono altresì il registro dei proponenti di progetti di ricerca innovativi

aventi rilievo scientifico-tecnologico ed interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.

2. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, su banche dati informatiche, dei registri di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità in merito alle imprese e ai proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e sull'offerta di innovazione nel territorio nazionale.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, e in particolare:

a) la disciplina della rete informativa tra imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;

b) le disposizioni per garantire la riservatezza delle domande e delle offerte di innovazione e in generale delle notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed amministrativo fornite dalle imprese e dai proponenti per l'accesso ai registri;

c) la misura dei contributi e dei proventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 10.

(Osservatorio delle tecnologie)

1. A decorrere dal 30 giugno 2006, mediante coordinamento e integrazione delle strutture esistenti con funzioni analoghe, è istituito l'Osservatorio delle tecnologie, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio, che ha sede in Roma, ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree

del Paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e di innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.

2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'Osservatorio provvede altresì a definire metodologie e sistemi di valutazione tecnologica allo scopo di consentire un'efficiente analisi ed esame delle tecnologie e dello stato della ricerca nonché l'individuazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo, per qualificare il sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico. Provvede, altresì, a valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico e internazionale, di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di un settore specifico.

3. L'Osservatorio opera come nucleo di valutazione degli investimenti innovativi e offre servizi di assistenza e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'Osservatorio provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce la composizione, le modalità organizzative e

di funzionamento dell'Osservatorio nonché la remunerazione dei componenti in conformità ai criteri vigenti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le entrate derivanti dall'imposta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

